



REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO

Art. 1

Programmazione

1. Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6 del Codice, ogni unità organizzativa configurata come centro di costo nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda ASP elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:
 - a) individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base biennale con aggiornamento annuale;
 - b) definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione biennale con aggiornamento annuale;
 - c) segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a Consip s.p.a. o al soggetto aggregatore regionale e metropolitano, anche qualora il fabbisogno specifico del centro di costo sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.

Art. 2

Acquisizione di beni e servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale e metropolitano di riferimento.
2. L'acquisizione di beni e servizi e lavori di valore superiore ad **€ 5.000,00** ed inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'articolo 35 del Codice è effettuata in primo luogo mediante strumenti elettronici, quali:
 - a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a. e/o da Intercenter S.p.a.;
 - b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
3. Le procedure d'acquisto si attuano attraverso l'effettuazione di ordini diretti sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o di ordini diretti a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, ovvero, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta e/o trattativa diretta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di



- negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale e metropolitano di riferimento.
4. In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici l'acquisizione di beni, servizi e lavori **può essere** effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.
 5. In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate, l'acquisizione di beni, servizi e forniture **deve essere** effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate.
 6. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Azienda ASP si attiene comunque agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015 e, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l'acquisto in deroga all'approvvigionamento presso Consip s.p.a. o presso il soggetto aggregatore regionale è autorizzato con la procedura definita dalla stessa disposizione e deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.
 7. L'ASP può acquisire lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art 35 del Codice mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale e metropolitano di riferimento.
 8. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
 9. Qualora l'Azienda ASP rilevi che i beni o i servizi o i lavori di cui necessita non sono acquisibili mediante le procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica Azienda ASP gestito da Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale e metropolitano di riferimento, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in quanto, radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno, oppure, non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale, procede mediante le procedure e secondo i principi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. ed in particolare, sono attuate nel rispetto:
 - del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;



- del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 4

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. È vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o forniture che possono essere realizzati in unica soluzione.

Art. 5

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000.



Art. 7

Criteria di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 1 comma 2 L. 120/2020 e ss.mm.ii., come modificato dalla L. 108/2021, sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del Codice.
3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii., come modificata dalla L. 108/2021, sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 8

Principio di rotazione

1. Asp Città di Bologna è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 9.
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso (oppure nel caso di utilizzo degli albi dei fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione), ovvero che venga contingentato il numero degli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 9

Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, le fasce per procedure di affidamento sono le seguenti:

Servizi e Forniture

- a. fino ad € 4.999,99;
- b. da € 5.000,00, sino ad € 138.999,99;
- c. da € 139.000,00, fino ad € 214.999,99

Servizi di cui all'All. IX del D.lgs. 50/2016

- a. fino ad € 4.999,99;



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

- b. da 5.000,00 fino ad € 138.999,00
- c. da 139.000,00 fino ad € 749.999,99

Lavori

- a. fino ad € 149.999,99;
- b. da € 150.000,00 fino ad € 5.382.000,00;

Art. 10

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:
 1. l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 2. la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
 3. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Azienda ASP, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative.
4. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per Asp Città di Bologna eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

Art. 11

Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. L'innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro per l'applicazione della disposizione che precede, si rende necessaria per garantire maggiore semplificazione ed efficienza dell'amministrazione, in conformità a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1312 dell'11 aprile 2019.

Art. 12

Applicazione delle clausole sociali



1. Nelle procedure sotto soglia trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice dei contratti.
2. Le clausole sociali trovano applicazione per gli affidamenti dei contratti di e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Le clausole sociali non trovano applicazione per i contratti di fornitura.

Art. 13

Esecuzione d'urgenza del contratto

1. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 32 comma 8 del codice, per le procedure attivate entro il 30 giugno 2023, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, senza la necessità di fornire specifica motivazione, nelle more della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, questi ultimi, se previsti.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 14

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 15

Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) l'indicazione del mercato elettronico di riferimento della procedura;
 - g) le principali condizioni contrattuali.

Art. 16

Determina di affidamento semplificata

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;



- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale se previsti.

Art. 17

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, nei limiti della proporzionalità e attinenza con l'oggetto dell'appalto,
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.
2. In particolare, per importi fino a 20.000 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
 - della consultazione del casellario ANAC;
 - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
 - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
3. Successivamente alla stipula del contratto per affidamenti superiori ad € 5.000,00, Asp procederà ai seguenti ulteriori controlli:
 - fino ad 20.000 si procederà alla verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, nonché alla verifica dei requisiti speciali (ove previsti) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - da € 20.000 ad € 150.000 si procederà alla verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80 commi 5 lett. f) ed i).
4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione dello stesso;
 - il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 19

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 139.000,00 euro avviene



mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa.

Art. 20

Trasparenza

1. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 21

Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. Gli appalti che hanno ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, possono essere affidati tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui alla lettera b).

Art. 22

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - le esigenze che intendono soddisfare;
 - le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
 - il criterio per la scelta della migliore offerta.

Art. 23

Fasi della procedura



1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - 1) lo svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - 2) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
 - 3) la stipula del contratto.

Art. 24

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico, ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Art. 25

L'avviso di manifestazione di interesse

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
 - nell'avviso di indagine sul mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

Art. 26

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che



selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.
5. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di operatori previsti dall'art. 21, si potrà procedere ad una integrazione mediante sorteggio degli operatori da invitare abilitati al mercato elettronico di riferimento.
6. Se si sia proceduto ai sensi del precedente comma 4 e si debba poi provvedere ad una integrazione al numero degli operatori da invitare, ai sensi del precedente comma 5, il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici ai sensi del citato comma 4.

Art. 27

Il confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto.
2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.
3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 28

Il contenuto della lettera d'invito e degli ulteriori documenti di gara

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Nel caso di utilizzo del Mercato elettronico la stazione appaltante deve utilizzare il DGUE per richiedere eventuali requisiti speciali, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelli già acquisiti in fase di abilitazione o ammissione al Mercato elettronico medesimo;



- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, la stazione appaltante deve procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e comunque per importi inferiori alla soglia comunitaria e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- K) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 29

Le sedute

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 30

Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 139.000, per i servizi e le forniture, e ad € 150.000 per i lavori, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
2. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve effettuare le verifiche sugli operatori economici a norma del precedente articolo 17, comma 5, al quale si formula rinvio.

Art. 31

La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario



pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 32

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

1. Nei contratti di durata, scaturenti da procedure negoziate, su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. L'anticipazione del prezzo d'appalto non viene concesso negli appalti ad esecuzione immediata.

Art. 33

Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando il criterio di selezione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento, in relazione alla sua composizione in base a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso.
2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Dirigente / Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari.
6. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.
7. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono esclusi da



successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

[Ipotesi A – prevalente composizione interna]

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante, mediante sorteggio da un albo, strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell'Azienda ASP di beni, servizi e lavori, nel quale sono compresi dipendenti con adeguata competenza nei vari settori.
9. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare esperienza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice oppure tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all'articolo 5 del d.P.R. n. 633/1972, nell'ambito di un elenco formato sulla base di specifico avviso pubblico;
 - c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

[Ipotesi B – composizione esterna]

10. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione, mediante sorteggio da un albo, strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell'Azienda ASP di beni, servizi e lavori, pubblicizzato con specifico avviso pubblico, nel quale sono compresi esperti con adeguata competenza nei vari settori, composto da:
 - a) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice;
 - b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
 - c) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all'articolo 5 del d.P.R. n. 633/1972;
 - d) professori universitari di ruolo.
11. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento periodico.
12. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
13. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Azienda ASP.
14. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 34

Norma finale di rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento saranno oggetto di revisione qualora in contrasto con il Nuovo Codice dei Contratti la cui entrata in vigore è prevista per il 01/04/2023.